



Comune di Trezano
(Provincia di Brescia)

Codice Ente **10441**

DELIBERAZIONE N.: 12

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI ANNUALITA' 2024

L'anno **duemilaventiquattro (2024)** addì 18 (**diciotto**) del mese di **Giugno**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti si è riunito il Consiglio Comunale .

All'appello nominale risultano:

		presente	assente
1	SPALENZA ITALO <i>Sindaco</i>	X	
2	FALSINA ANNA <i>Consigliere</i>		X
3	TOMASONI ANTONELLA <i>Consigliere</i>	X	
4	BONOMI STEFANO <i>Consigliere</i>	X	
5	GUALDI GIANMARIO <i>Consigliere</i>	X	
6	COGOLI LIDIA <i>Consigliere</i>	X	
7	PIOVANELLI SARA <i>Consigliere</i>	X	
8	COTELLI MARIO <i>Consigliere</i>	X	
9	BAZZORINI ANTONIO <i>Consigliere</i>	X	
10	METELLI SERGIO <i>Consigliere</i>		X
11	RIZZI SIMONA <i>Consigliere</i>		X
12	CUCCHI MOIRA <i>Consigliere</i>		X
13	VANNUCCI MARCO <i>Consigliere</i>		X
Totali		8	5

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Ferro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Italo Spalenza che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO TARI ANNUALITA' 2024

Su invito del Sindaco relaziona l'assessore Bonomi. Precisa che nella proposta in argomento sono state dettagliate i dati che stanno alla base della determinazione delle tariffe. Rileva che è stata effettuata una simulazione sulla base dei dati a disposizione dell'ufficio tributi ad inizio anno. Segnala che le tariffe per le utenze domestiche registrano una diminuzione dei costi fissi e un aumento dei costi variabili diversamente dalle utenze non domestiche. Precisa che sono state confermate le scadenze applicate nel 2023: prima rata al 30/09/2024 e seconda rata al 28/02/2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 213/2024 (legge di bilancio 2024);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668, della suddetta legge disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- l'art. 1, comma 654, della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, a decorrere dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione n. 7 del 17.02.2020 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della TARI, modificato con deliberazione n. 29 del 31 maggio 2023;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 convertito con legge n. 15/2022, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, possono

approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il periodo aggiunto in fine al suddetto comma dall'art. 43, comma 11, del d.l. n. 50/2022 c.d. d.l. Aiuti che testualmente recita "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

Visto il comma 7-quater dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 39 del 29 marzo 2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 67 del 23 maggio 2024, che ha previsto quanto segue: "Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024."

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura del 2,7% (tasso di inflazione programmata da DEF 2023, in mancanza delle altre condizioni previste), ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata (2,7% da DEF 2023);
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai comuni, a seguito dell'integrazione dei P.E.F. approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima autorità ha il potere di modificare i suddetti P.E.F., al fine di tutelare gli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai comuni;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Vista la deliberazione n. 18 con la quale il Consiglio comunale in data 30.04.2022 ha approvato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani pluriennale 2022-2025, redatto ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e n. 459/2021.

Vista la deliberazione n. 11 con la quale il Consiglio comunale in data 18/06/2024 ha aggiornato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025, dal quale emerge per l'anno 2024 un costo complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti di euro 505.239,00;

Considerato che, applicando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2021 pari a euro 2.777,00 (contributo MIUR) a valle del PEF, all'importo complessivo del P.E.F. ARERA pari ad euro 505.239,00, il P.E.F. relativo all'anno 2024 risulta pari a euro 502.462,00;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Ritenuto di ripartire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra le categorie di utenze domestica e non domestica nella misura del 65% del gettito alle utenze domestiche e il 35% alle utenze non domestiche;

Visto il D.P.R. n. 158/1999 per l'elaborazione del metodo normalizzato ai fini della definizione della tariffa rifiuti;

Visto l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta per il calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto di applicare una tariffa composta da una parte fissa determinata applicando le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti per le utenze domestiche ed alla tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche, secondo i coefficienti di cui all'Allegato 1, punto 4.1 – tabella 1a e punto 4.3 – tabella 3a del D.P.R. n. 158/1999 e da una parte variabile determinata applicando le tariffe parametrize al numero degli occupanti per le utenze domestiche e per unità di superficie parametrize alla tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche, secondo i coefficienti di cui all'Allegato 1, punto 4.2 – tabella 2 e punto 4.4 – tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999 con riferimento ai servizi porta a porta e ai kg con riferimento ai rifiuti conferiti presso il centro di raccolta; in quest'ultimo caso la quantità di rifiuti è misurata con l'ausilio di bilance pesa rifiuti;

Visto l'art. 13, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione TARI che fissa la misura della tariffa giornaliera in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;

Dato atto che, poiché per le categorie di commercio su aree pubbliche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dall'applicazione del canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019, tali categorie non sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 13, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione TARI;

Visto l'art. 13, comma 5, del suddetto regolamento, il quale dispone che per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle attività di spettacolo viaggiante e dalle utenze esercenti sia applicato un tributo giornaliero forfettario nella misura definita nella delibera tariffaria;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20.04.2017;

Visti i coefficienti relativi alla potenziale produzione di rifiuti, proposti dal D.P.R. n. 158/1999 nel caso in cui non sia adottato un sistema puntuale di rilevazione della quantità di rifiuti prodotti;

Ritenuto opportuno nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga", utilizzare lo strumento previsto dal comma 652, art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, che consente l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

Ritenuto di mantenere la rilevazione della quantità di rifiuti indifferenziato e umido conferiti dalle utenze tramite il servizio porta a porta e di tutti gli altri rifiuti dalle stesse conferiti presso il centro di raccolta al fine di monitorare i conferimenti;

Ritenuto di utilizzare i seguenti coefficienti, ai fini della determinazione delle tariffe fisse da applicare al tributo delle utenze domestiche e non domestiche nell'anno 2024:

Tabella A: utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare		Coefficiente
1.	famiglie con n. 1 componente	0,80
2.	famiglie con n. 2 componenti	0,94
3.	famiglie con n. 3 componenti	1,05
4.	famiglie con n. 4 componenti	1,14
5.	famiglie con n. 5 componenti	1,23
6.	famiglie con n. 6 o più componenti	1,30

Tabella B: utenze non domestiche

	tipologia utenza	coefficiente minimo previsto dal D.P.R. 158/1999	coefficiente massimo previsto dal D.P.R. n.	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	scuole, associazioni, oratori	0,40	0,67	0,40
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita	0,51	0,60	0,60
2b.	magazzini senza attività produttive o di vendita	0,51	0,60	0,51
3.	distributori carburante	0,76	0,88	0,76
4.	esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,34
5.	uffici e agenzie	1,07	1,52	1,07
6.	banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,61	1,07
7.	negozi abbigliamento, calzature	0,99	1,41	0,99
8.	librerie, cartolerie	0,99	1,41	0,99
9.	ferramenta ed altri beni durevoli	0,99	1,41	0,99
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	1,11	1,80	1,11

11.	attività artigianali tipo botteghe	1,09	1,48	1,09
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	1,41	1,09
13.	attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	1,12
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore non alimentare	0,55	1,09	0,55
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore alimentare	0,55	1,09	1,09
15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,57	9,63	5,57
15b.	agriturismi	5,57	9,63	5,57
16.	bar, caffetterie, pasticcerie	3,96	6,29	3,96
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.	2,02	2,76	2,02
18.	ortofrutta, fiori e piante	7,17	11,29	7,17
19.	discoteche, night club	1,04	1,91	1,04
20.	centro diurno	1,00	1,25	0,40

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei suddetti coefficienti:

1. i coefficienti di cui alla tabella A e alla tabella B (con esclusione di quello indicati ai punti 6 e 13) sono stati individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 tabella 1A e tabella 3A, tenendo conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della realtà economica del Comune di Trezano;
2. per le banche e gli studi professionali (tabella B coefficiente indicato al punto 6) è stato utilizzato lo stesso coefficiente utilizzato per la determinazione della tariffa relativa agli uffici, anche se superiore a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato attraverso il sistema di misurazione in uso che le banche e gli uffici producono lo stesso tipo e la stessa quantità di rifiuto per unità di superficie. Applicando alla superficie occupata dalle banche il coefficiente entro i limiti previsti dal decreto, inoltre, la quota a carico di tale categoria non porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;
3. alle utenze di cui al n. 7, 8 e 9 è stato attribuito lo stesso coefficiente poiché il D.P.R. n. 158/1999 attribuisce alle stesse un'unica categoria;
4. con riferimento alla tariffa da applicare al centro diurno, trattandosi di una singola utenza riconducibile ad un ETS, è stato utilizzato lo stesso coefficiente applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;
5. per le attività artigianali di produzione di beni specifici si è ritenuto di prevedere un'ulteriore categoria dedicata al settore alimentare (categoria di cui al punto 14.b), in quanto dai dati storici rilevati risulta il conferimento di rifiuti maggiore rispetto alle altre attività artigianali di produzione di beni specifici, attribuendo a tale categoria un coefficiente più alto rispetto a quello attribuito alle attività di cui al punto 14.a;

Ritenuto di determinare la parte variabile del tributo applicando le tariffe paramtrate al numero degli occupanti per le utenze domestiche e per unità di superficie paramtrate alla tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche, secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, punto 4.2 – tabella 2 e punto 4.4 – tabella 4a del D.P.R. n. 158/1999 con riferimento ai servizi porta a porta e ai kg con riferimento ai rifiuti conferiti presso il centro di raccolta; in quest'ultimo caso la quantità di rifiuti è misurata con l'ausilio di bilance pesa rifiuti;

Considerato che l'Amministrazione comunale, al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti oggetto di recupero, di disincentivare il conferimento di rifiuti indifferenziati e di rifiuti solidi ingombranti, nonché l'abbandono dei rifiuti vegetali nei fossi e lungo le strade, intende:

- a) attribuire un bonus per ogni kg di plastica, carta, cartone e vetro conferito dalle utenze domestiche presso il centro di raccolta come previsto dall'art. 15, comma 5, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI;
- b) prevedere il conferimento gratuito dei rifiuti vegetali presso il centro di raccolta;

Ritenuto di utilizzare i seguenti coefficienti ai fini della determinazione delle tariffe variabili da applicare nell'anno 2024 alle utenze domestiche e non domestiche:

Tabella C: utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare		coefficiente <u>minimo</u> previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente <u>massimo</u> previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	famiglie con n. 1 componente	0,6	1	0,85
2.	famiglie con n. 2 componenti	1,4	1,8	1,60
3.	famiglie con n. 3 componenti	1,8	2,3	1,85
4.	famiglie con n. 4 componenti	2,2	3	2,20
5.	famiglie con n. 5 componenti	2,9	3,6	2,90
6.	famiglie con n. 6 o più componenti	3,4	4,1	3,50

Tabella D: utenze non domestiche

	tipologia utenza	coefficiente <u>minimo</u> previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente <u>massimo</u> previsto dal D.P.R. n. 158/1999	coefficiente utilizzato per calcolo tariffe
1.	scuole, associazioni, oratori	3,28	5,50	3,28
2a.	magazzini annessi alle attività produttive o di vendita	4,20	4,90	4,90
2b.	magazzini senza attività produttive o di vendita	4,20	4,90	4,20
3.	distributori carburante	6,25	7,21	6,25
4.	esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,60
5.	uffici e agenzie	8,78	12,45	8,78
6.	banche, istituti di credito e studi professionali	4,50	5,03	8,78
7.	negozi abbigliamento, calzature	8,15	11,55	8,15
8.	librerie, cartolerie	8,15	11,55	8,15
9.	ferramenta ed altri beni durevoli	8,15	11,55	8,15
10.	edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze	9,08	14,78	12,00
11.	attività artigianali tipo botteghe	8,95	12,12	9,50
12.	carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,95	11,55	8,95
13.	attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	7,53
14a.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore non alimentare	4,50	8,91	7,00
14b.	attività artigianali di produzione beni specifici – settore alimentare	4,50	8,91	8,91
15a.	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	45,67	78,97	45,67
15b.	agriturismi	45,67	78,97	22,84
16.	bar, caffetterie, pasticcerie	32,44	51,55	32,44
17.	superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim.	16,55	22,67	16,55
18.	ortofrutta, fiori e piante	58,76	92,56	58,76
19.	discoteche, night club	8,56	15,68	8,56
20.	centro diurno	8,20	10,22	3,28

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei suddetti coefficienti:

1. i coefficienti di cui alla tabella D (con esclusione di quello indicato al punto 6 e 15.b) sono stati individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 – Allegato 1 – punto 4.4 - tabella 4A, tenendo conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della realtà economica del Comune di Trezano;
2. per le banche e gli studi professionali (tabella D coefficiente indicato al punto 6) è stato utilizzato lo stesso coefficiente utilizzato per la determinazione della tariffa relativa agli uffici, anche se superiore a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato che le banche e gli uffici producono lo stesso tipo e la stessa quantità di rifiuto. Applicando alla superficie occupata dalle banche il

- coefficiente entro i limiti previsti dal decreto, inoltre, la quota a carico di tale categoria non porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;
3. alle utenze di cui al n. 7, 8 e 9 è stato attribuito lo stesso coefficiente poiché il D.P.R. n. 158/1999 attribuisce alle stesse un'unica categoria;
 4. con riferimento alla tariffa da applicare al centro diurno, trattandosi di una singola utenza riconducibile ad un ETS, è stato utilizzato lo stesso coefficiente applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;
 5. per le attività artigianali di produzione di beni specifici si è ritenuto di prevedere un'ulteriore categoria dedicata al settore alimentare (categoria di cui al punto 14.b), in quanto dai dati storici rilevati risulta il conferimento di rifiuti maggiore rispetto alle altre attività artigianali di produzione di beni specifici, attribuendo a tale categoria un coefficiente più alto rispetto a quello attribuito alle attività di cui al punto 14.a;
 6. si è ritenuto di istituire una categoria dedicata agli agriturismi in quanto dai dati storici rilevati risulta che tale tipologia di attività recupera gli scarti organici non conferendo, pertanto, rifiuto umido al servizio pubblico; per tale motivo alla categoria di cui al punto 15.b è stato attribuito un coefficiente pari al 50% di quello attribuito alla categoria 15.a; la misura pari al 50% è stata ritenuta congrua in considerazione del dettaglio dei costi attribuibile al rifiuto umido;

Vista la proposta delle tariffe TARI da applicare nell'anno 2024, elaborate dall'ufficio tributi comunale, per le utenze domestiche e non domestiche, e determinate sulla base del P.E.F. sopra citato e della banca dati comunale, riportate nell'allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Dato atto che l'applicazione delle suddette tariffe per l'anno 2024 è volta ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Ritenuto di:

1. fornire gratuitamente un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza;
2. fornire gratuitamente alle utenze già attive un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziato, umido e plastica;

Ritenuto di applicare le seguenti tariffe in caso di forniture extra:

1. euro 14,65 per un kit completo;
2. euro 7,33 per mezzo kit;

Ritenuto, al fine di ridurre i costi, di effettuare un unico invio relativo all'anno 2024 degli avvisi di pagamento TARI agli utenti del servizio rifiuti prevedendo il pagamento in unica soluzione o in due rate;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2024:

- soluzione unica o prima rata: 30 settembre 2024;
- seconda rata: 28 febbraio 2025;

Dato atto che, come previsto dagli artt. 8 comma 4, 9 comma 5, 10 comma 9, 11 comma 5, 19 comma 5 e 22 comma 6, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le variazioni che interverranno durante l'anno 2024 ed i conferimenti presso il centro di raccolta saranno imputati a conguaglio alla singola utenza ed inclusi nell'avviso di pagamento relativo alla TARI 2025;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Ritenuto di approvare per l'anno 2024 le tariffe TARI riportate nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/rif, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Dato atto che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella suddetta deliberazione, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 28.02.2024;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prevedere, nell'anno 2024, la copertura al 100% del costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per un importo complessivamente pari a euro 502.462,00, come evidenziato nell'aggiornamento del P.E.F. 2024-2025;
3. di approvare le tariffe da applicare nell'anno 2024 alla TARI di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
4. di fornire gratuitamente:
 - a) un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza;
 - b) alle utenze già attive, un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziato, umido e plastica;
5. di applicare le seguenti tariffe in caso di forniture extra:
 - euro 14,65 per un kit completo;

- euro 7,33 per mezzo kit;
6. di approvare, nel caso di conferimento di rifiuti da parte degli esercenti delle attività di spettacolo viaggiante, una tariffa giornaliera forfettaria di 0,40 euro a persona o, quando non sia accertabile il numero di persone che occupano temporaneamente suolo pubblico, 1,50 euro per ogni nucleo familiare esercente;
 7. di disporre in un'unica emissione l'invio degli avvisi di pagamento TARI relativi all'anno 2024 agli utenti del servizio rifiuti prevedendo il pagamento in unica soluzione o in due rate;
 8. di fissare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente regolamento per l'applicazione della TARI le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2024:
 - soluzione unica o prima rata: 30 settembre 2024;
 - seconda rata: 28 febbraio 2025;
 9. di prendere atto che, come previsto dagli artt. 8 comma 4, 9 comma 5, 10 comma 9, 11 comma 5, 19 comma 5 e 22 comma 6, del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le variazioni che interverranno durante l'anno 2024 ed i conferimenti presso il centro di raccolta saranno imputati a conguaglio alla singola utenza ed inclusi nell'avviso di pagamento relativo alla TARI 2025;
 10. di prendere atto:
 - che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2024;
 - che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicheranno le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
 - che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000 ed integrazione di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi;
 - che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 11. di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Inoltre, valutata la necessità di concludere tempestivamente il presente procedimento al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti, con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

***Il Sindaco
Italo Spalenza***

***Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Ferro***

Documento informatico con firme digitali ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82